

Ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone

(Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del 24 aprile 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² La regione d'estivazione comprende la superficie d'estivazione.

Art. 3 Delimitazione della regione d'estivazione

¹ La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari.

² I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale.

Art. 6 cpv. 2 e 3

² Autonomamente o su domanda del gestore, l'Ufficio federale può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'Ufficio federale con un parere motivato.

³ L'Ufficio federale pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.

¹ RS 912.1

Art. 7 cpv. 1

¹ Le domande pendenti sono esaminate in virtù del diritto vigente al momento della decisione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz